

SCHEDA

DL 17/2022 - art. 6 - Interventi a favore delle imprese di autotrasporto conto terzi con mezzi ad alimentazione alternativa a metano liquefatto

Credito d'imposta

TEMPISTICA

Prossima apertura

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (entro il 30 Aprile 2022), sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta parametrato alle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi.

BENEFICIARI

Possono accedere alla presente misura le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

TIPO DI SOVVENZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% delle spese sostenute, al netto dell'IVA, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Le presenti disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Nel decreto attuativo verrà definito in quale regime le agevolazioni verranno concesse.

RETROATTIVITÀ

Il credito d'imposta è riconosciuto per l'anno 2022.

VINCOLI

Cumulabilità. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it